

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ALFONSO SCARANO

Seduta del 17/03/2021

FATTO

La controversia verte sul mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo degli oneri non maturati a fronte dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento da restituire mediante cessione del quinto della pensione.

Dalla documentazione in atti risulta che il prestito oggetto di controversia, stipulato in data 11.03.2016, ammontava ad € 18.600,00 di capitale lordo, da rimborsare in n. 120 rate mensili dell'importo di € 155,00 ciascuna.

E' pacifico tra le parti che, nel mese di giugno 2020, il finanziamento in oggetto sia stato integralmente rimborsato in via anticipata dalla parte ricorrente, con il pagamento di € 9.231,32, dopo n. 49 rate scadute, in base al conteggio estintivo elaborato dall'intermediario e riferito alla data del 30.06.2020.

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 21.10.2020, con il ricorso all'ABF protocollato il giorno 24.11.2020, la parte ricorrente chiede il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.021,49, somma al netto dell'importo di € 122,83 già rimborsato in sede di estinzione anticipata, di cui:

- € 207,08 a titolo di "Spese di istruttoria";
- € 154,07 a titolo di "Commissioni di attivazione";
- € 122,83 a titolo di "Commissioni di gestione", somma già restituita in sede di estinzione anticipata;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- € 660,30 a titolo di “Costi di intermediazione”.

Chiede inoltre la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento e il ristoro delle spese legali quantificate in € 250,00.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 49:

- ha rilevato la correttezza del proprio operato in quanto rispettoso della normativa in materia di estinzione anticipata e delle istruzioni fornite tempo per tempo dall'Organo di Vigilanza;

- ha eccepito la non applicabilità della c.d. sentenza Lexitor della CGUE in quanto non potrebbe esplicitare efficacia diretta nei rapporti tra privati, né applicarsi ai rapporti sorti in epoca precedente alla stessa e che siano già esauriti; avrebbe invece confermato quanto “*già statuito dalla giurisprudenza (sia nazionale che arbitrale) e confermato gli orientamenti dell'organo di Vigilanza*”;

- ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione “*alla richiesta di rimborso di spese che sono state corrisposte a terzi (imposte/oneri erariali e spese di intermediazione)*”;

- ha eccepito la natura *up front* delle “*commissioni di intermediazione*”, delle “*commissioni di attivazione*” e delle “*commissioni di istruttoria*” in quanto aventi ad oggetto attività propedeutiche alla concessione del finanziamento;

- ha ribadito la liceità del criterio di calcolo utilizzato per la liquidazione della voce di costo recurring “*commissione di gestione*” in quanto rispettosa dei principi contabili internazionali IFRS-IAS;

- ha proposto il rimborso, dopo la presentazione del reclamo, di ulteriori euro 200,00, a titolo di “*commissioni di gestione*” secondo il criterio del *pro rata temporis*, somma già rifiutata dal ricorrente;

- ha svolto considerazioni sulla non spettanza delle spese legali.

Ha pertanto chiesto in via principale il rigetto del ricorso; in via subordinata, che l'ABF ritenga congrua la proposta di rimborso presentata, pari ad € 200,00; in via ulteriormente subordinata, che qualora l'intermediario fosse tenuto a rimborsare ulteriori somme si tenga conto di quanto già rimborsato.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione e forme contrattuali assimilate: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine dell'individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare relativamente ai costi *recurring* è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residuo; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (cfr. Collegio di Coordinamento, n. 6167/2014).

L'Arbitro richiama altresì la decisione 17 dicembre 2019, n. 26525, con cui il Collegio di Coordinamento ha enunciato, tra l'altro, il seguente principio di diritto: “*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa*”



previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda (...)"

La difesa dell'intermediario basata sulla pretesa inapplicabilità della decisione della Corte di Giustizia Europea nei rapporti tra privati, è del tutto infondata, come precisato ed ampiamente illustrato dallo stesso Collegio di Coordinamento, per cui le disposizioni di diritto nazionale, ed in particolare gli artt. 121 e 125-sexies TUB, recepiscono perfettamente l'art. 16 dir. 2008/48/CE e non si pone alcuna situazione di contrasto tra diritto nazionale e diritto unitario, bensì sovviene una questione di interpretazione conforme delle norme di recepimento di un provvedimento dell'Unione alla luce della giurisprudenza CGUE, cui il giudice nazionale è tenuto.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, il Collegio di Coordinamento argomenta: *"non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione 'giudiziale' secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentata dalla legge o dagli usi. Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi. Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*.

Il Collegio, anche alla luce dei nuovi criteri sopra esposti, richiama e aggiorna il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto dello stipendio, pensione e operazioni assimilate, sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni, comunque denominate, e l'intermediario è quindi tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci.

Nella specie, pertanto, sono rimborsabili secondo il criterio della curva degli interessi le "spese di istruttoria", le "commissioni di attivazione" e i "costi di intermediazione", ritenute di natura *up front*, secondo il costante orientamento dei Collegi ABF (cfr. Collegio di Torino, decisione n. 16015/2020). Riguardo alle commissioni di gestione, risulta che esse sono rimborsabili secondo il criterio contrattuale, che rinvia al piano di ammortamento, espressamente sottoscritto dal cliente, ove viene applicato per detta voce il metodo *pro rata temporis*.

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, si conclude che le richieste del ricorrente meritano di essere accolte secondo il seguente prospetto:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	6,00%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,96%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria				350,00	Upfront	37,96%	132,84		132,84
Commissioni di attivazione				260,40	Upfront	37,96%	98,84		98,84
Commissioni di gestione				207,60	Criterio contrattuale	***	122,83	122,83	0,00
Costi di intermediazione				1.116,00	Upfront	37,96%	423,58		423,58
				Totale					655,26

Campi da valorizzare

per cui l'importo da corrispondersi al ricorrente è pari ad € 655,00, applicando il criterio di arrotondamento contenuto nelle modifiche alle Disposizioni ABF con decorrenza dal 1° ottobre 2020. Considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali a favore di parte ricorrente (v. Collegio di Coordinamento, decisioni n. 5304/2013 e n. 6167/2014) e accertato, infine, che non sussistono i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente,

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 655,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA